

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1388
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1388
<b>Proposte e disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
LAFORGIA ed altri: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (4082);	
LENTI ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (4084);	
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (4394) . . . . .	1388
PRESIDENTE . . . . .	1388, 1389
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1389
RAFFAELLI . . . . .	1388
TAMBRONI, <i>Relatore</i> . . . . .	1388, 1389
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (4405) . . . . .	1390
PRESIDENTE . . . . .	1390
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1390
USVARDI, <i>Relatore</i> . . . . .	1390
Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 (4392) . . . . .	1391
PRESIDENTE . . . . .	1391, 1392
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1392
RAFFAELLI . . . . .	1391
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	1391
Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (4404) . . . . .	1392
PRESIDENTE . . . . .	1392

	PAG.
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1393
SOLIANO . . . . .	1392, 1393
ZUGNO, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	1392, 1393
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1393

### La seduta comincia alle 17,25.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati De Ponti, Bonaiti, La Penna, Laforgia, Pella e Cerutti Luigi sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Biasutti, Biagioni, Radi, Dossetti, Canestrari e Mitterdorfer.

### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti all'esame della Commissione nel seguente ordine: 4082 - 4084 - 4394; 4405; 4392 e 4404. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (482); Lenti ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (4084) e del disegno di legge: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (4394).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei deputati Laforgia, Merenda, De Marzi, Tambroni, Titomanlio Vittoria, Barbi, Urso, Del Castillo, Sammartino, Sgarlata, De Ponti, Ghio, Bova, Cocco Maria, Bianchi Fortunato, Degan, Dagnino, Bontade

Margherita: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4082); della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lenti, Gelmini, Raffaelli, Lusoli, Soliano, Matarrese, Carocci, Astolfi Maruzza, Vespignani, Mariconda, Grezzi, Villani, Nicoletto: « Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, numero 949 » (4084), e del disegno di legge: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » (4394).

Il Relatore, onorevole Tambroni, ha facoltà di svolgere la relazione sul testo unificato dei provvedimenti.

TAMBRONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viene all'esame della nostra Commissione il testo unificato delle proposte e del disegno di legge sull'aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.

Ora, come i colleghi ricorderanno, in sede referente fu raggiunta un'intesa per la unificazione delle tre iniziative. Il provvedimento non ha un eccessivo bisogno di illustrazione in quanto tutti siamo a conoscenza dello stato di disagio in cui si trova l'Artigiancassa che ha un notevole numero di operazioni inevase che raggiungono oggi i 60 miliardi. Questo aumento delle domande, sia nel numero che nell'importo, è dovuto anche alla legge approvata lo scorso anno dal Parlamento e riguardante l'aumento da 5 a 10 anni per i termini e da 5 a 10 milioni per i limiti di mutuo.

Quindi non avrei altro da dire se non raccomandare vivamente al Presidente della Commissione affinché, dopo la nostra approvazione, si adoperi per un sollecito iter del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Signor Presidente, il nostro gruppo si associa alle considerazioni fatte dal Relatore sul testo unificato alla cui elaborazione ha partecipato.

Avendo avuto modo di sollecitare il Governo, fin dal marzo 1967 - anche in sede di Commissione - per evitare che si verificasse la situazione di paralisi, che purtroppo si è poi verificata, noi diamo il nostro voto favo-

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1967

revole e ci associamo alla raccomandazione del Relatore affinché il Presidente segua l'invio del messaggio all'altro Ramo del Parlamento in modo da arrivare, d'accordo con il suo collega del Senato, ad una rapida approvazione della legge.

Nel frattempo vorrei dire al Governo, qui ben rappresentato, due cose: la prima è che anche quando il provvedimento sarà divenuto legge dello Stato, non terminerà ancora il calvario degli artigiani.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione diventa allora di competenza del Ministero dell'industria.

RAFFAELLI. Onorevole Sottosegretario, io mi riferisco agli adempimenti del Ministero del tesoro.

Ora, Ella sa che vi sono 60 miliardi circa di operazioni pronte, approvate e da eseguire; quindi, un ulteriore ritardo del Ministero del tesoro sarebbe in questo caso fuori posto e dannoso.

La seconda osservazione è questa: io non sono favorevole al detto secondo cui le leggi approvate al 50 per cento sono leggi; ma quando si tratta di una normazione pacifica si può anche prendere per buona questa prassi. Allora io dico che il Ministero del tesoro, nelle more dell'approvazione di questa legge, potrebbe avere un'intesa con la Cassa artigiani per un affidamento, in modo che la Cassa stessa possa mettere in moto il meccanismo delle erogazioni.

Questo, onorevole sottosegretario, perché vorrei che fosse cancellata al più presto la pesante responsabilità che il Ministro, da lei qui degnamente rappresentato, si è preso quando ha ritardato per un anno l'emissione di questo disegno di legge sollecitato da tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è preoccupato e farà di tutto per sollecitare l'approvazione del provvedimento proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Raffaelli.

Però vorrei sottolineare che è impossibile andare contro le disposizioni di legge; l'urgenza che noi richiediamo è motivata dalla esigenza di superare il rilievo della Corte dei conti, in quanto l'Artigiancassa provvedeva senza avere la disponibilità ufficiale e legale necessaria.

Quindi ove noi seguissimo i suggerimenti dell'onorevole Raffaelli urteremmo contro la

censura inevitabile della Corte dei conti e ciò oltre che esporci politicamente, pregiudicherebbe anche tecnicamente l'operazione in quanto non sarebbe possibile l'erogazione dei fondi.

Comunque, constatando l'unanimità della della Commissione sull'approvazione del provvedimento, mi associo alla raccomandazione fatta al Presidente; noi del Ministero del tesoro faremo il possibile perché si possa evitare ogni ritardo nell'approvazione del provvedimento stesso.

TAMBRONI, *Relatore*. Vorrei assicurare all'onorevole Raffaelli che per quanto riguarda l'Artigiancassa e già tutto pronto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Poiché non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 e di lire 2 miliardi nell'esercizio 1972.

(È approvato).

## ART. 2.

Le provvidenze creditizie previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni, si applicano alle imprese artigiane danneggiate, sempreché le relative domande di finanziamento siano presentate agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1967.

L'eventuale rimanenza della somma di lire 6.500 milioni assegnata, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al fondo contributo interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e non utilizzata per gli scopi previsti dalla stessa legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni, sarà destinata alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 949, Capo VI, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 3.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per gli esercizi finanziari 1967 e 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura del nuovo titolo del testo unificato dei provvedimenti:

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, numero 949 e successive modificazioni e integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato dei provvedimenti sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4405).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 4405: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ».

Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

USVARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4405,

oggi al nostro esame, è già stato approvato dal Senato il 19 settembre 1967 e riguarda modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1964, n. 38, relativa alle provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 1 di quella legge stabiliva una spesa complessiva di 1.000 milioni — in ragione di 33 milioni e 333.000 lire per ciascun anno finanziario — per l'assunzione a carico dell'erario degli oneri di ammortamento dei mutui compensativi degli sgravi tributari in questione. Com'è noto, gli oneri di ammortamento dei mutui vengono a gravare sullo Stato, per quanto concerne i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni e ai consorzi di bonifica interessati e delimitati tra le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

In questi ultimi anni, con la legge 31 ottobre 1966, n. 949, gli stanziamenti iniziali sono stati aumentati di 250 milioni annui, per trenta anni, con un incremento totale di 7 miliardi e mezzo.

Infatti nuovi decreti ministeriali hanno delimitato zone agrarie danneggiate nel periodo che va dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964, aumentando, quindi, la platea delle richieste. Il numero elevato di richieste di sgravi relative ai mutui compensativi alla Cassa depositi e prestiti ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge, a firma del Ministro del tesoro, di quello dell'interno e di quello delle finanze, relativo ad un ulteriore aumento di 250 milioni annui per trenta anni. L'importo totale è di 7 miliardi e mezzo di lire. Nei due articoli del disegno di legge si stabiliscono i vari stanziamenti per ogni anno finanziario, e si determina come per l'anno 1967 si dovrà far fronte al nuovo onere di 250 milioni.

Ritengo che il provvedimento, assai atteso, sia da approvare rapidamente. Ricordo che la mancanza di tali disposizioni ha impedito al Governo di accogliere una serie di domande, provenienti soprattutto da comuni di particolari zone del nostro paese gravemente danneggiate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, già elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, è ulteriormente elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16.666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1992, di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996.

(*È approvato*).

**ART. 2.**

All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 (4392).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4392: « Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 ».

Il relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la relazione.

**ZUGNO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame intende modificare il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, per quanto riguarda la durata in carica dei sindaci delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria.

Com'è noto, l'articolo 2400 del codice civile stabilisce in un triennio la durata in carica dei sindaci delle società per azioni; altrettanto accade per tutte le altre società.

Solamente i sindaci delle casse di risparmio e dei monti di pietà durano in carica un anno, in base all'articolo 20 della legge che ho citato, e sono rieleggibili.

I rappresentanti delle casse di risparmio, nel corso del decimo congresso delle casse, hanno fatto presente un inconveniente che deriva da tale limitata durata in carica, e cioè la mancanza di una certa stabilità. È pertanto opportuno che si addivenga ad una unificazione della durata della carica per tutte le società, comprese le casse di risparmio.

Il disegno di legge mira appunto al raggiungimento di tale uniformità, e perciò modifica l'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 ed estende a tre anni la durata in carica dei sindaci delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria.

Ritengo che tale provvedimento debba essere approvato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**RAFFAELLI.** Le casse di risparmio amministrano, oggi come oggi, circa un terzo del risparmio nazionale. Da più parti — lo si è dimostrato in tutte le discussioni sul sistema creditizio — si è sentita la necessità di apportare delle modifiche alla legislazione che riguarda questo importante settore; direi anzi che occorre una vera e propria riforma di tutta la legislazione in materia, che potrebbe anche venire dalla politica di piano.

Le casse di risparmio sono sorte, storicamente, per lo sviluppo dell'economia locale, ma sono divenute poi acquedotto di raccordo del risparmio nazionale, per tutti gli usi, meno che quelli locali.

Il rilievo che intendo fare in proposito è il seguente. Il Governo, dinanzi a tutti questi problemi di politica economica e creditizia, con la presentazione di questo disegno di legge non ha fatto che modificare, per così dire, una virgola. Io non ho niente da obiettare a che i sindaci delle casse di risparmio restino in carica tre anni, anziché uno; ma voglio rilevare il disinteresse, l'atrofia, la scomparsa del Governo come tale per quanto riguarda i problemi reali del paese.

L'esigenza di una modifica della legislazione relativa alle casse di risparmio è dibattuta da decenni — per lo meno da due decenni — in numerosi convegni e studi, anche assai importanti. Del resto, lo stesso convegno da cui trae ispirazione il disegno di legge non si è

occupato soltanto dell'aumento da uno a tre anni della durata in carica dei sindaci delle casse di risparmio. Tanto che — lo dico senza malevolenza alcuna, a parte le osservazioni che ho fatto prima sulla « efficienza » di questo Governo — la legge al nostro esame appare fatta forse su richiesta di alcune categorie, che purtroppo stanno fra quelle del sottogoverno locale.

Detto questo, devo dichiarare che noi non abbiamo niente in contrario ad accogliere la richiesta di portare da uno a tre anni la durata in carica dei sindaci delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore, onorevole Zugno, circa la logica del disegno di legge, per la cui approvazione, naturalmente, insiste.

Quanto alle osservazioni ed ai rilievi fatti, al di fuori dell'argomento specifico in discussione, dall'onorevole Raffaelli, mi sembra che essi siano piuttosto pesanti. Il Governo non trascura il problema del risparmio e delle Casse di risparmio. La Commissione sa che è allo studio il problema della riforma delle società per azioni, nonché quello della riforma del settore bancario e di conseguenza, in quella sede, sarà opportunamente trattato il problema assai vasto e complesso concernente la riforma della legislazione relativa alle Casse di risparmio; problema che non può essere trattato in questa sede.

Questo provvedimento è a sé stante e non esclude la possibilità di una riforma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

#### ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso:

« I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

A fini di maggiore chiarezza formale propongo di modificare il titolo del disegno di legge inserendo dopo le parole « testo unico » le altre « delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvate con regio decreto ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4404).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici » (4404).

Il disegno di legge in oggetto è già stato approvato dalla V commissione permanente del Senato.

Prego l'onorevole Zugno di sostituirsi al Relatore, onorevole Bassi e di svolgere la relazione sul provvedimento.

ZUGNO, *Relatore ff.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che è al nostro esame, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato in sede legislativa, propone l'esenzione dalla imposta di bollo di tutti gli atti relativi alla procedura di espropriazione per cause di pubblica utilità promossa dalle autorità dello Stato o da enti pubblici, nonché di quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione. Naturalmente, con l'esenzione della imposta di bollo è prevista anche l'esenzione dei diritti catastali e degli emolumenti ipotecari.

Ora, tenendo conto appunto della finalità pubblica delle operazioni che sono previste e degli enti che vi provvedono, ritengo che sia giusto concedere l'esenzione prevista.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Vorrei fare una domanda all'onorevole Relatore e cioè quale è la situazione per quanto riguarda l'imposta di registro.

ZUGNO, *Relatore*. Per quanto riguarda la materia dell'imposta di registro non esiste l'esenzione.

SOLIANO. Facendo un provvedimento di questo tipo, sarebbe stato bene, quando esiste un interesse pubblico, che fosse stata prevista anche l'esenzione dall'imposta di registro.

Il punto non molto accettabile è questo: si riconosce la pubblica utilità, ma non viene riconosciuta l'esenzione.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non rientra nella competenza specifica del Ministero al quale appartengo, ma credo di interpretare il pensiero del Ministro delle finanze affermando che non può essere uniformata quella che è la posizione dell'Amministrazione dello Stato a quella delle Amministrazioni di enti pubblici. Nel caso dello Stato esso è esente perché sarebbe nello stesso tempo creditore e debitore dell'imposta; ma per gli enti pubblici l'esenzione dall'imposta di registro non ha alcun addentellato logico.

SOLIANO. Il discorso è questo: se si riconosce la necessità di equiparare gli enti pubblici allo Stato ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo, ecc., perché non farlo anche per quanto riguarda l'imposta di registro, considerando che lo Stato ne è esente?

ZUGNO, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Soliano di non insistere nella richiesta di questa estensione esonerativa anche dall'imposta di registro, in quanto si verrebbero a toccare dei livelli notevoli.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo il gettito è insignificante e l'agevolazione si risolve in una semplificazione burocratica in quanto l'esenzione dall'imposta di bollo rende molto più snella l'evasione delle pratiche. L'esenzione dall'imposta di registro invece comporterebbe necessariamente l'applicazione del quarto comma dell'articolo 81 e cioè il ricorso anche ad una eventuale copertura in quanto l'onere conseguente all'esenzione sarebbe assai elevato.

Sono dell'avviso che il problema venga raccomandato al Governo e dal punto di vista strettamente logico può essere preso in considerazione, ma in questo momento, tenendo conto dell'implicazione concernente la copertura, ritengo che sia opportuno accantonare la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il Rappresentante del Governo hanno precisato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

## ART 1.

Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamen-

to dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.

Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

(È approvato).

## ART. 2.

La minore entrata per imposta di bollo, prevista in lire 5 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà compensata con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e successivi.

Il Ministro del tesoro è incaricato di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte Laforgia ed altri (4082) Lenti ed altri (4084) e del disegno di legge (4394): « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni » (4082-4084-4394) (*nuovo titolo*):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche »

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1967

(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4405):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (4392). (*nuovo titolo*):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici » (Ap-

provato dalla V Commissione permanente del Senato) (4404):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bima, Biagioni, Botta, Carocci, Castellucci, Mitterdorfer, Biasutti, Dossetti, Radi, Longoni, Loreti, Napolitano Francesco, Patrini, Canestrari, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Usvardi, Vicentini, Vizini, Zugno.

**La seduta termina alle 18.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO